

Università degli Studi di Napoli Federico II
Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Quaderni
32

LINGUE, SCRITTURE E SOCIETÀ NELL'ITALIA LONGOBARDA

Un percorso di sociolinguistica storica

a cura di Elisa D'Argenio, Roberto Delle Donne, Rosanna Sornicola



Federico II University Press



fedOA Press

Lingue, scritture e società nell'Italia longobarda

Un percorso di sociolinguistica storica

a cura di Elisa D'Argenio, Roberto Delle Donne, Rosanna Sornicola

Federico II University Press



fedOA Press

Lingue, scritture e società nell'Italia longobarda : un percorso di sociolinguistica storica / a cura di Elisa D'Argenio, Roberto Delle Donne, Rosanna Sornicola. – Napoli : FedOAPress, 2025. – ill. ; 24 cm. – (Scuola di Scienze Umane e Sociali. Quaderni ; 32).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-129-1

DOI: 10.6093/978-88-6887-129-1

Online ISSN della collana: 2499-4774

Il volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Fondi del progetto PRIN 2017 *Writing expertise as a dynamic sociolinguistic force: the emergence and development of Italian communities of discourse in Late Antiquity and the Middle Ages and their impact on languages and societies* (prot. 2017WLBK3Z_004).

Comitato scientifico

Enrica Amato (Università di Napoli Federico II), Simona Balbi (Università di Napoli Federico II), Antonio Blandini (Università di Napoli Federico II), Alessandra Bulgarelli (Università di Napoli Federico II), Adele Caldarelli (Università di Napoli Federico II), Aurelio Cernigliaro (Università di Napoli Federico II), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università di Napoli Federico II), Arturo De Vivo (Università di Napoli Federico II), Oliver Janz (Freie Universität, Berlin), Tullio Jappelli (Università di Napoli Federico II), Paola Moreno (Université de Liège), Edoardo Massimilla (Università di Napoli Federico II), José González Monteagudo (Universidad de Sevilla), Enrica Morlicchio (Università di Napoli Federico II), Marco Musella (Università di Napoli Federico II), Gianfranco Pecchinenda (Università di Napoli Federico II), Maria Laura Pesce (Università di Napoli Federico II), Mario Rusciano (Università di Napoli Federico II), Mauro Sciarelli (Università di Napoli Federico II), Roberto Serpieri (Università di Napoli Federico II), Christopher Smith (British School at Rome), Francesca Stroffolini (Università di Napoli Federico II), Giuseppe Tesaro (Corte Costituzionale)

© 2025 FedOAPress – Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino"
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>

Published in Italy

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

Pratiche di documentazione nelle carte private di età longobarda conservate nell'antico archivio del monastero di S. Sofia di Benevento

*Paola Massa**

Abstract: The paper focuses on the documentation practices followed by notaries in the private charters of S. Sofia of Benevento, one of the most important monastic foundations of Southern Italy, founded by Duke Gisulfo II (742-751) and finished by Prince Arechi II, in the years immediately following his settlement in Benevento in 758. In the silence of the legislation, between the eighth and ninth centuries, the writers of documents renewed the documentary models coming from late antiquity to adapt them to the new negotiation needs and to the requirements of an evolving society, bringing the written document to permeate the entire contractual matter. However, as early as the tenth century, we can observe some spontaneous changes in the documentary production system, involving the writing, the way in which documents are composed, the types of negotiations, the forms, the documentary schemes and the people involved in the documentation process. Collective use stabilizes these behaviors in the juridical and documentary experience and exalts the active and enlivening role of legal practices within a society that moves in the wake of structured traditions, but that turns its attention to a constantly changing reality. The ancient documentary practices are modified and adapt themselves to new inputs, crossing the Norman period and the following centuries, reaching the modern age through the path that connects the Roman era to our days.

Keywords: St. Sophia of Benevento; Lombard charters; Documentary practice; Notaries; Beneventan script.

Molto è stato scritto sulla storia dell'abbazia di S. Sofia di Benevento, una delle fondazioni monastiche più importanti dell'Italia meridionale, fondata probabilmente dal duca longobardo Gisulfo II (742-751) e terminata dal principe Arechi II negli anni immediatamente successivi al suo insediamento a Benevento nel 758¹. Si riteneva comunemente che il cenobio annesso alla chiesa fosse stato in origine abitato da una comunità femminile, sottoposta

* Università degli Studi Roma Tre. E-mail: paola.emma.massa@gmail.com.

¹ Molto sinteticamente, tra le numerose e ben note pubblicazioni riguardanti la storia del monastero sofiano, si vedano i numerosi lavori di Alfredo Zazo, i cui studi sono ancora un punto di riferimento per la storia del monastero, tra i quali Zazo (1964; 1956; 1959a; 1959b); nonché i più recenti studi di Loud (1991a; 1991b; 1991c; 1997); Massa (2016a); Loré (2017; 2021); Zornetta (2019; 2020).

all'autorità di un preposito cassinese, e che in un imprecisato momento successivo all'anno 837/838 la comunità femminile fosse stata sostituita da monaci benedettini². Studi molto recenti hanno tuttavia posto in discussione tale ricostruzione, individuando l'originaria compresenza nel cenobio sofiano di «un'antica comunità doppia», cioè di una congregazione monastica maschile retta dai prepositi cassinesi, affiancata da una comunità femminile sottoposta all'autorità delle badesse³.

Circa l'antico archivio della fondazione monastica, mi limito qui a ricordare quanto già noto, vale a dire che le notizie relative agli avvenimenti dei primi due secoli di vita di S. Sofia, già monastero nel luglio 772⁴, sono assai lacunose, in quanto l'antica documentazione originale della fondazione è andata completamente perduta per una serie di concause⁵. Nonostante ciò, fino agli anni Venti del XII secolo, il fondo documentario dell'abbazia doveva essere stato ricco, organico e ben strutturato⁶: badesse e abati avevano certamente prestato grande attenzione a conservare con cura gli atti rogati per conto del monastero, nonché i *titula* e i *munimina* che legittimavano il giusto possesso dei suoi beni. Peraltro, come comunemente avviene per le chiese e i monasteri, anche al patrimonio documentario di S. Sofia si erano andate aggiungendo le carte custodite nelle molte dipendenze, disseminate in una vasta area dell'Italia meridionale, che erano entrate successivamente nella sua orbita, contribuendo a creare una certa confusione nella sistemazione dei documenti e nelle loro modalità di

² Rodelgarda, l'ultima badessa di cui abbiamo notizia, è attestata nel giugno 923 in un *praeceptum* dei principi Landolfo I e Atenolfo II (CSS, I, 40, pp. 406-408), nonché negli *Annales Beneventani* all'anno 937 o 938 (*Annales*: 121, nt. 2).

³ Per alcune significative considerazioni sulla cronologia della fondazione dell'abbazia sofiana, si vedano le già citate analisi di Vito Loré (2017; 2021).

⁴ Al luglio di tale anno risale la prima menzione del monastero di S. Sofia, che acquista una vigna, una terra e un saliceto in località *Lucerola* da un certo *Vitulo* arimanno; la carta è tradata in transunto in un placito del 966 (ASPB, S. Sofia, VIII, n. 7 «a1») ed edita in Galasso (1967: 312-313); CDL, V, p. 376; Cuzzo / Martin / Esposito (2021: 72-73).

⁵ Come pensava Vincenzo Matera, che a lungo si è occupato del fondo documentario sofiano, la dispersione delle carte può essere stata provocata dalla combinazione di diversi fattori, come «la rilassatezza nella gestione del patrimonio documentario, le modificazioni della consistenza e dell'ubicazione dello stesso, l'acquisizione di titoli di proprietà più saldi perché più rispondenti alla situazione istituzionale e alla temperie giuridica del momento [...] e per gli atti di carattere pubblico può aver svolto un ruolo di qualche rilievo la loro *collectio in unum* – in copia – nel *Chronicon S. Sophiae*», Matera (1991: 387-391).

⁶ Sull'antico archivio monastico e sulla produzione documentaria dell'abbazia sofiana e delle sue dipendenze, cfr., tra gli altri, Galasso (1967); Girgensohn (1967); Matera (1984-1985; 1991; 1997; 2008; 2012); Brown (2001); Massa (2010; 2012; 2014); si veda infine la recente pubblicazione del primo volume dell'edizione critica delle carte di S. Sofia e delle sue obbedienze a cura di Cuzzo / Martin / Esposito (2021), molte delle quali erano state già oggetto di pubblicazione, fin dalla metà del Novecento, da parte di storici e diplomatisti, incluso da chi scrive.

gestione e registrazione. La prima ricognizione sistematica del materiale documentario di S. Sofia risale tuttavia, con tutta probabilità, soltanto alla fine degli anni Trenta del XIV secolo, quando il pessimo stato degli archivi e il grave stato di degrado del complesso monastico determinarono persino l'intervento di papa Benedetto XII, che nel 1340 si fece promotore di un'accurata revisione del patrimonio documentario, finalizzata al recupero dei beni abbaziali⁷.

Le dipendenze di S. Sofia erano infatti molto numerose e situate in un territorio molto vasto che comprendeva Campania, Sannio, Puglia, Molise e Basilicata, difficilmente controllabile e gestibile dall'amministrazione centrale dell'abbazia, ma anche per noi di non facile identificazione, considerando che molti documenti sofiani sono ancora inediti, così come anche la maggior parte dei fondi documentari degli altri enti ecclesiastici del territorio beneventano. In seguito al censimento delle carte prodotte tra VIII e XII secolo nel territorio del Ducato e del Principato di Benevento, sono stati individuati da chi scrive una quarantina di centri, urbani e rurali, in cui erano attivi diversi notai e sul cui territorio insistevano più di 200 fondazioni ecclesiastiche. Molte di queste producevano, e quindi probabilmente custodivano nei loro archivi, sia pure secondo modalità più o meno semplici, le carte su cui si fondava il possesso dei beni e i diritti loro spettanti. Questi centri di rogazione rappresentano un'area molto più ampia di quella che è stata fino ad ora oggetto di studio: si pensi chiaramente ad Avellino, a Benevento e a Mercogliano, ma anche a Montefusco, ad Ariano Irpino, all'area del *Castrum Tocci*, a Summonte e a Taurasi, che superano le trenta unità documentarie ciascuna, nonché a Monteforte Irpino, a Montevergine, a *Limata*, ad Atripalda e a Flumeri, dove è stato rogato un discreto numero di carte ancora oggi conservate e che certo dovevano essere originariamente in numero molto maggiore⁸.

La conoscenza organica dei processi di scrittura e del notariato di queste zone non può che discendere, quindi, dall'esame delle carte prodotte nell'intera regione e dalla dialettica tra le variabili imputabili a quel complesso sistema di relazioni e pratiche che intercorrono tra i vari soggetti che partecipano al processo di documentazione, nonché tra i documenti e gli atti giuridici

⁷ Sull'antico archivio di S. Sofia e sulla storia, cfr. Massa (2016b), cui si rimanda per le vicende qui solo accennate.

⁸ Recenti studi incentrati sulle dinamiche di archiviazione delle carte adottate all'interno degli archivi delle istituzioni religiose, indagate anche attraverso l'analisi delle note diplomatico-archivistiche apposte sul verso delle pergamene, hanno consentito l'individuazione di comportamenti puntuali e ricorrenti finalizzati alla gestione e alla conservazione dell'antico patrimonio documentario delle antiche chiese e monasteri di area beneventano-irpina (Massa 2017; 2023a; 2023b).

veicolati dalle carte (la cui interpretazione non può prescindere da studi di natura archivistica e di storia della conservazione documentaria, spesso considerati – secondo una concezione miope e ormai superata dalla più recente dottrina – estranei alla diplomatica). E inoltre, per quel che qui ci interessa, tutti questi aspetti riflettono e riassumono il substrato sociale, politico ed economico del vivere cittadino e determinano la prassi giuridica e documentaria di una società complessa e in costante mutamento.

La riflessione sulle pratiche di documentazione seguite dai professionisti della scrittura nella redazione delle carte private di età longobarda conservate nell'archivio di S. Sofia si estende inevitabilmente a quelle redatte in tutto il territorio del principato di Benevento. È ben noto che, a differenza del *Regnum*, l'Italia meridionale poté contare su due secoli in più prima che un elemento esterno venisse a disturbare la convivenza tra Romani e Longobardi, e l'arrivo dei Normanni nell'XI secolo non ebbe certo la stessa forza dirompente che ebbero i Franchi nell'Italia centro settentrionale, salvo sul piano della scrittura dei documenti, come vedremo più avanti. L'incontro tra le due differenti culture giuridiche, quel che rimaneva della contrattualistica tipizzata del mondo romano e quella longobarda, dipendente da rituali e consuetudini fortemente vincolanti, aveva consentito una progressiva e meditata costruzione di un comune sistema scritto di documentazione, articolatosi naturalmente in due filoni: da una parte la *charta* o *cartula* dispositiva, attraverso cui si ponevano in essere e si documentavano prevalentemente (ma non solo) i negozi traslativi della proprietà, come la vendita, la permuta e la donazione, e dall'altra il *memoratorium* o *breve*, che offriva la cornice formale a tutti quei negozi in cui la *bona convenientia* era a fondamento di un accordo tra le parti⁹. Grazie alla sua plasticità e atipicità, quest'ultima tipologia documentaria consentiva di documentare e mettere

⁹ L'argomento è chiaramente complesso e articolato: si possono soltanto segnalare in questa sede i fondamentali studi di Francesco Brandileone, Severino Caprioli, Bruno Andreolli, Gian Piero Bognetti, Pier Silverio Leicht, Carlo Guido Mor, Silvio Pivano, Nino Tamassia, Romualdo Trifone, Giovanni Cassandro, Antonio Marongiu, Ennio Cortese e, più recentemente, gli interventi di Mario Caravale, Luca Loschiavo, Victor Crescenzi e Gustavo Adolfo Nobile Mattei. Più specificamente, sostegno imprescindibile agli studi sulla produzione documentaria e sul notariato dell'Italia meridionale continentale sono i ben noti studi di Alessandro Pratesi sul notariato latino e sul documento privato (Pratesi 1983; 1987; 1989; 1994), quelli di Francesco Magistrale sul documento privato di età longobarda (Magistrale 1984; 1991; 2003), nonché l'approfondito studio di Paolo Bertolini sulla documentazione e sul notariato beneventani dei secoli VIII e IX, specialmente i capitoli relativi allo «strumento notarile» e alla «figura del "notarius"» (Bertolini 2002: 113-174). E ancora, per la diplomatica di area beneventana, si vedano i recenti studi di Vincenzo Matera (Matera 1984-1985; 1991; 1997; 2008; 2012) e Paola Massa (Massa 2010; 2012;

per iscritto anche, e soprattutto, le obbligazioni del diritto longobardo, come le *wadiae*, le investiture, le *traditiones*, i *morgengab*, le promesse, e tutti quegli atti giuridici legati al carattere dell'oralità che gli uomini del Nord erano abituati a concludere di fronte a testimoni¹⁰.

Di tutto questo però la norma scritta non si occupa. Nell'editto di Rotari si fa riferimento al documento scritto soltanto tre volte: in relazione alla manomissione del servo, che può – e non necessariamente deve – essere documentata in una *cartola libertatis*, «propter futuri temporis memoriam» (Roth. 224), come prova della concessione a livello di un fondo a tempo determinato (Roth. 227), e infine con riferimento alla pena del taglio della mano prevista per colui che redige una *cartola falsa* (Roth. 243). Ma la norma nulla dice riguardo a come dovessero essere redatte queste *cartole* e questi *libelli*; anzi, per la norma la scrittura di queste carte non è mai stata necessaria e sarà l'operato dei pratici del diritto, giudici e scrittori di documenti, il volano di quel processo plurisecolare che parte da Giustiniano e dal *Corpus Iuris*, che sarà poi «sbrecciato e vinto da prassi innovative e rivoluzionarie»¹¹ e porterà il documento scritto a invadere la materia contrattuale. Come più volte e in più sedi sostenuto da Giovanna Nicolaj, il documento incontra il favore della collettività perché è qualcosa che conferisce più sicurezza all'accordo, che con la scrittura acquista maggior forza: quella *securitas* e quella *robur* che spesso troviamo evocate nel testo delle carte. Il documento scritto è duraturo, è allo stesso tempo testimonianza di un evento giuridico e sua rappresentazione, binomio vincente tra funzione probatoria e funzione dispositiva della carta, che non solo può essere prodotta al giudice nel corso di un processo, ma pone anche in essere l'atto attraverso un procedimento riconoscibile, controllato e validato da persone stimate e ben conosciute nella comunità che lo esprime. Se almeno fino al XII secolo sono i giudici e i testimoni, davanti ai quali si svolge l'azione giuridica, a conferire validità e credibilità al documento, gli architetti del sistema documentario sono i loro scrittori, che rielaborano e rinnovano i modelli documentari provenienti dal tardo-antico e dalla tradizione documentaria ecclesiastica (che non ha mai spezzato il filo della documentazione scritta), per adattarli alle nuove necessità negoziali e alle esigenze di una società in evoluzione. Sono loro quindi gli artefici di usi e consuetudini

2014; 2019; 2023c). Per l'età normanno-sveva, di grande rilevanza le ricerche di Mario Caravale (Caravale 1994) e quelle di Pasquale Cordasco sui centri di cultura notarile e sul notariato (Cordasco 1997; 1999).

¹⁰ Sul tema, cfr. Nicolaj (1996; 1998).

¹¹ Ead. (1989: 41).

ricostruibili soltanto attraverso l'esegesi delle carte, l'unica fonte in cui si riflettono quei comportamenti condivisi che erano evidentemente sentiti come giuridicamente vincolanti nella società del tempo e che, per lo più, non sono riferibili ad alcuna norma giuridica pregressa.

Soltanto nell'866 Adelchi, principe di Benevento, volge il suo sguardo al mondo della scrittura e ufficializza una delle più rilevanti consuetudini seguite nella produzione delle carte, decretando che il notaio è l'unico soggetto autorizzato a scrivere i *brevia*, proprio come tutti gli altri documenti (*sicut et cetera munimina*)¹². Fino a quel momento i documenti potevano essere redatti da chiunque ne avesse avuto la capacità e avesse posseduto una sia pur minima conoscenza del vigente sistema giuridico e negoziale, anche se la figura del *notarius* era già divenuta nella pratica il punto di riferimento per chi volesse disporre dei propri diritti e dei propri beni. L'intervento normativo del principe di Benevento, quindi, non fa altro che bandire un'antica e «inconveniens consuetudo», che a suo dire aveva portato alla proliferazione di brevi falsi, per incoronare e rendere ufficiale una prassi che si era in ogni caso già affermata. Dall'866, quindi, con l'eccezione di alcuni chiroграфи, gli scrittori di documenti saranno soltanto i *notarii*, i quali scriveranno indistintamente sia per i privati, sia per i signori locali, sia per i vescovi del loro circondario.

Nella seconda metà del IX secolo il processo di costruzione dei modelli documentari di quest'area, elaborato progressivamente nel corso dei secoli precedenti¹³, sembra ormai giunto ad una completa definizione: in questi primi secoli il formulario si ripete con poche variazioni, legate per lo più alle peculiarità dei negozi o agli usi dei notai. Ma già dal X secolo, si possono osservare alcuni spontanei cambiamenti nel sistema di produzione delle carte, a partire dalla scrittura. Se fino a tutto l'VIII secolo i notai dei territori meridionali di tradizione longobarda avevano redatto le loro carte in corsiva nuova, in alcuni casi di alto livello grafico, e nel IX avevano iniziato a utilizzare elementi che gradualmente avevano avvicinato la scrittura al canone beneventano (fig. 1), alla fine del secolo, e ancora di più nel corso del X, le carte private rivelano un avvicinamento alle forme della beneventana libraria (fig. 2), fenomeno che ha

¹² Adelchis 8: «Inconveniens usque modo consuetudo extitit, ut quisquis voluisset, si nosset, scribere brevem, undecumque oportunitas exegisset. Amodo autem decernimus, ut soli notarii brevem scribant, sicut et cetera munimina. Et quicumque deinceps brebis fuerint absque notarii subscriptionem ostensus, nullam retineat firmitatem; quoniam multos ex illis deprehendimus fuisse falsos, quod, Deo opitulante, cupimus, ut ulterius non fiat», cfr. Blühme (1868: 212).

¹³ Il primo documento originale conosciuto è una carta di *morgincaput* dell'ottobre 792, conservata presso l'archivio dell'abbazia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni (AC, Arca I, n. 1), redatta a Forino dal notaio Orso.

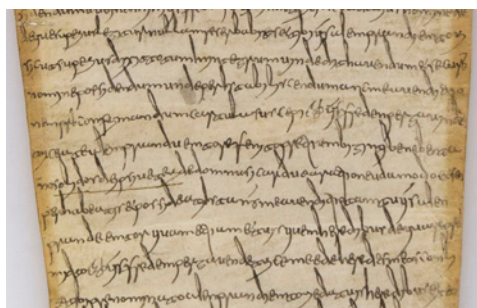


Fig. 1. AC, I, 25 - 845 luglio, Sant'Agata dei Goti (BN) (corsiva nuova con elementi beneventani).

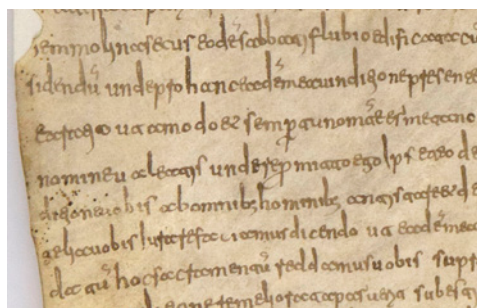


Fig. 2. AC, I, 99 - 892 marzo, Benevento (beneventana di impostazione libraria).

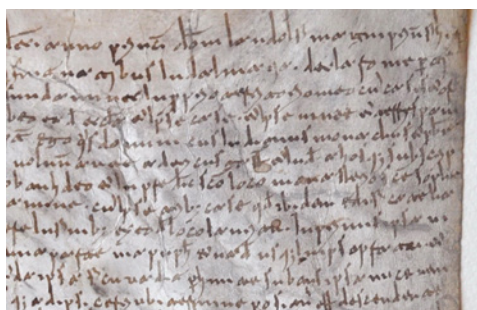


Fig. 3. ASA, II, 51 - 997 settembre, Benevento (beneventana documentaria).

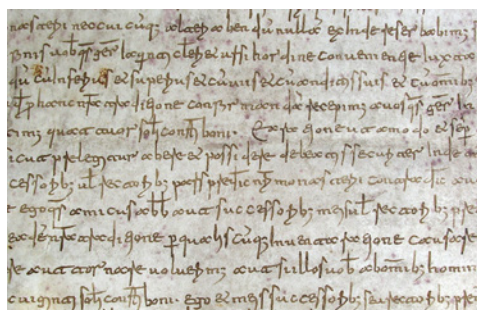


Fig. 4. ASA, II, 53 - 1058 novembre, Ariano Irpino (AV) (beneventana documentaria).

portato Armando Petrucci a parlare di una «corsiva beneventana di ambito documentario», alla base anche delle scritture più solenni ed elaborate, utilizzate nelle cancellerie principesche di Benevento, Salerno e Capua tra IX e XI secolo¹⁴.

Questa scrittura viene generalmente usata in tutta la regione come scrittura totale, a tutti i livelli e per tutte le necessità di scrittura, quindi anche per la redazione dei documenti, almeno fino alla seconda metà dell'XI secolo, e in alcune zone anche oltre, a conferma della persistenza di usi scrittori preesistenti e propri di questa zona: regole e principi della beneventana sono generalmente rispettati e le uniche differenze concernono la maggiore o minore rotondità delle lettere, l'altezza e l'inclinazione delle aste ascendenti e discendenti, nonché la perizia personale dei notai (figg. 3 e 4). La diffusione della scrittura beneventana nell'uso comune si evince anche dalle sottoscrizioni dei testimoni, tutte tracciate con più o meno maestria, in caratteri beneventani.

¹⁴ Petrucci (1992²: 99). Su questo fenomeno si veda anche Bertolini (2002: 129-133).

Chiaramente, la persistenza delle prassi scrittorie è soprattutto evidente nelle carte notarili in quanto la scrittura rappresenta una delle forme di riconoscimento e di contrassegno, necessaria «a conferire capacità operativa, rilevanza e validità giuridica alla documentazione», come scrive Nicolaj¹⁵: così come precedentemente i documenti si scrivevano in corsiva nuova perché questo prevedeva la prassi documentaria, così, a partire dalla seconda metà del IX secolo è la beneventana, in quanto scrittura totale e identitaria di questa regione, a svolgere tale ruolo distintivo e a costituire un elemento fortemente connotante dell'autorevolezza e della validità del documento.

Oltre alla scrittura, i cambiamenti investono anche le pratiche di redazione delle carte private, che nell'Italia del Sud hanno caratteristiche molto diverse da quelle del *Regnum*. Il giudice inizia ad essere presente all'azione giuridica ed è ormai appurato che la sua partecipazione al processo di documentazione è una delle principali peculiarità del meridione longobardo. A partire dal 912 qualche atto privato – che non riguarda solo donne e minori, per i quali la tutela esercitata del giudice è prevista dalla legge longobarda – inizia ad essere svolto *in presentia iudicis*, il quale solitamente sottoscrive anche il documento insieme agli altri *testes*, i *boni homines* e gli *idoneos testes* che rappresentano l'autorità civile e morale di fronte a cui si compie l'azione giuridica. È questo il momento in cui l'Italia meridionale deciderà di percorrere un sentiero diverso rispetto al centro-nord della Penisola per cercare di assicurare *fides* al documento, soluzione che Nicolaj riconosce come «perfettamente parallela e alternativa a quella notarile»¹⁶: le carte restituiscono un processo di evoluzione lento e sotterraneo, nel quale compiti e funzioni si affermano nella prassi documentaria e si rendono progressivamente da accessori a necessari nella percezione giuridica collettiva. Se fino a questo momento il documento era validato dalla sottoscrizione dell'autore dell'azione giuridica e da quelle autografe dei testimoni, nel X secolo il giudice inizia a sostituirsi, nell'atto di sottoscrivere, all'emittente del documento, nonché ad assumere la funzione di «testimone privilegiato», come lo definiva Alessandro Pratesi. Non si tratta di un'autorità giudicante, ma soltanto di un testimone, la cui sottoscrizione è ancora equiparabile a quella dei *boni homines*. Solo attraverso una serie di tappe successive il giudice, da semplice testimone, diverrà nell'ultimo decennio

¹⁵ Nicolaj (2007: 89).

¹⁶ Ead. (1996: 189).

del XII secolo l'unico sottoscrittore dell'atto, assumendo nella prassi quella funzione autenticante della carta notarile meridionale che sarà poi sancita con l'istituzionalizzazione della figura del giudice ai contratti prevista dalla normativa federiciana. E ancora una volta la legge incornicerà una consuetudine ormai vincolante.

A partire dal IX secolo, i notai sembrano manifestare qualche difficoltà ad applicare ai nuovi schemi negoziali i modelli documentari conosciuti, che non paiono più in grado di adattarsi plasticamente alle nuove esigenze: tentano così, sperimentando, perché la prassi è di per sé ricerca di nuovi sentieri e soluzioni, di rendere funzionale al nuovo che avanza il formulario a loro noto, creando forme 'miste' che prendono un po' dalla *charta* e un po' dal *memoratorium*, in un processo di ibridazione ben individuato e riconosciuto dalla dottrina, di forme ed espressioni tipiche ora di uno, ora dell'altro schema¹⁷. Così le formule tipiche del *memoratorium* sono talvolta inserite nel testo della *charta* e i termini *cartula*, *breve* e *scriptum* iniziano ad essere utilizzati indifferentemente dagli scrittori dei documenti, indipendentemente dal modello formale utilizzato per documentare il negozio giuridico. Continuo a ritenere che il termine *scriptum* utilizzato dai rogatari non giunga in quest'epoca ad indicare una nuova struttura documentaria, sia pure in divenire, allontanandosi dall'originario e generale significato di 'documento scritto': penso piuttosto che il termine continui ad essere usato genericamente dai notai come *vox media* e che rappresenti la spia di un disagio sempre più sentito della loro difficoltà a mantenersi nel solco della tradizione documentaria precedente, quella tradizione che di per sé contribuiva ad assicurare la *firmitas* e la *stabilitas* del documento. Perché il termine *scriptum* arrivi ad indicare una precisa tipologia documentaria, associando quindi a tale *nomen* un tipo preciso di negozio, occorre attendere la prima metà dell'XI secolo, quando inizierà ad essere utilizzato per documentare una vera e propria struttura negoziale finalizzata a regolare rapporti specifici, come quelli che riguardano patti agrari a tempo determinato e concessioni di diritti (negozi in cui il verbo dispositivo è *concedo* e non *do et trado*), tutti subordinati ad un censo di entrata, fino ad allora documentati attraverso i *memoratoria*¹⁸.

Così, per esempio, l'agire con cui una persona manifesta il proprio volere e dispone unilateralmente dei propri diritti a favore di uno o più eredi, che

¹⁷ Sull'argomento cfr. Pratesi (1987: 253; 1989: 287; 1994: 441-445); Nicolaj (1991: 42; 1996: 174).

¹⁸ Massa (2010: 14-16; 2012: 45-48; 2019: 49-50). Si vedano in proposito, tra gli altri: BAV, Vat. lat. 13490, n. I del 1033; ASA, II, n. 53 del 1058; BAV, Vat. lat. 13490 n. 13 del 1064, editi in Cuozzo / Esposito / Martin (2021), rispettivamente ai nn. 25, 84, 103.

nella regione beneventana è indicato raramente con il termine *testamentum*¹⁹, viene definito *scriptum* pur mantenendo la struttura formale della cartula, ma per distinguerlo dalle donazioni viene connotato dall'uso dei due verbi dispositivi tipizzanti *disponere* e/o *iudicare*, che formalizzano immediatamente l'atto di ultime volontà. Si tratta di lasciti che possono essere documentati in modo autografo da persone che padroneggiano la scrittura e conoscono i rudimenti del sistema negoziale e giuridico dell'epoca, come Imetanco (*Imed Tandanco*), figlio di Teupo, che il 31 dicembre 800 devolve il suo patrimonio ai monasteri di Montecassino e S. Vincenzo, nonché alla madre, alle sorelle e ai nipoti, redigendo di sua mano uno *scriptum* in cui adopera i verbi dispositivi *disponere* e *iudicare*²⁰; oppure possono essere rogati per mano di un notaio, come Arniperto che scrive lo *scriptum* con cui il diacono tarantino Benedetto intende «iudicare de rebus meis», cioè disporre dei propri beni *pro anima* e *post discessum*, suo, della moglie e del figlio di lei, nel caso gli fossero sopravvissuti, a favore del monastero di Montecassino e della chiesa di S. Valentino *foras portas civitatis Tarantinae*²¹. Questo schema, chiaramente fissatosi nella prassi nel corso dei secoli, sopravvive all'età longobarda e si ritrova, identico, in età normanna: nel luglio 1113 ad Avellino un prete di rito greco, Todaro del fu Costantino, trovandosi gravemente infermo, procede a una *dispositio* dichiarando di *iudicare* e *disponere* dei suoi beni «per hoc videlicet scriptum» a favore della moglie Amellina²²; sempre ad Avellino, nell'agosto 1129, Maria figlia di Giovanni e vedova di Alferio, gravemente malata ma nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, col consenso del suo mundoaldo Pietro figlio di Grimoaldo, dispone di alcuni suoi beni in favore Godino, il figlio di Alferio, con uno *scriptum* redatto con il medesimo formulario dal notaio Giovanni su ordine del giudice Amato²³.

La predisposizione alla sperimentazione dei notai può ricavarsi anche da piccoli ma significativi tentativi di aggirare con destrezza le prassi esistenti. Quando nel 1069 il conte di Ariano Irpino Gerardo di Buon Albergo, in un procedimento svoltosi davanti al vescovo Mainardo, procede alla restituzione

¹⁹ Bertolini (2002: 114).

²⁰ La copia del documento è trascritta nel *Chronicon Vulturnense* (BAV, Barb. lat. 2724, cc. 92v-93v, ed. in *Chron. Vult.*, I, 38, pp. 255-256 e in RPD (= B), nt. a, pp. 907-908).

²¹ La copia del documento è trascritta nel *Registrum Petri Diaconi*, AMC, Reg. 3, c. 84v, ed. in Bertolini (2002: n. XI, 269-271); e, più recentemente, in RPD, II, 191, pp. 567-568; ringrazio l'amico Antonio Tagliente per avermi inviato l'edizione di quest'ultimo documento in un periodo così difficile per l'accesso alle biblioteche.

²² AMV, perg. 122, edito in CDV, II/125.

²³ AC, n. XXII, 88 (22, 122).

di alcuni beni contesi al monastero di S. Angelo, dipendente da S. Sofia²⁴, il notaio Risando, in attività tra il 1043 e il 1072, modifica il formulario tradizionale per rendere più solenne il documento che sta scrivendo. Professionista capace, ma presumibilmente non uso a produrre documentazione solenne, Risando riutilizza ingegnosamente formule tipiche del documento privato adattandole a un contesto ufficiale, e fa abile sfoggio di retorica nell'introdurre la decisione del conte, la cui *potestas* dice derivare dalla volontà divina (*divino nutu*), inserendo anche un'arenga, solitamente non presente nelle sue carte private, che ricorda come *iustum sit diligere iustitiam is qui iudicare debet*. Alla sottoscrizione del conte segue l'ordine di documentazione al rogatario, che nei documenti privati redatti da Risando precede invece tutte le sottoscrizioni: si tratta probabilmente di una soluzione finalizzata a conferire al documento maggiore solennità, come portano a pensare anche gli artifici grafici nella sottoscrizione del conte Gerardo, quasi certamente di mano dello stesso Risando, vergata in lettere maiuscole raddoppiate.

È questo un sistema di consuetudini che non sarà per nulla messo in crisi dall'arrivo dei Normanni. Nel primo periodo della conquista, i notai continuano a redigere i loro documenti in beneventana, più o meno calligrafica e vicina alla libraria a seconda della loro educazione e della loro capacità scrittoria. Intorno alla metà dell'XI secolo nei documenti privati iniziano a penetrare singole lettere di tipo minuscolo, come la *a*, più o meno arrotondata e leggermente ingrandita, probabilmente introdotte nel Meridione sotto l'influenza della tarda carolina, importata nel Sud dai conquistatori Normanni, come ha messo in evidenza Armando Petrucci, rilevando come questa influenza si sia esercitata prima sulla scrittura documentaria e poi in ambito librario, e come questa penetrazione abbia costituito un primo tentativo di infrangere l'uniformità della «scrittura nazionale» della *Lombardia minor*. Questa nuova forma di *a* viene utilizzata inizialmente a marcatura di precise parti del testo: si riscontra in un primo momento soltanto nella formula di datazione nel protocollo (per la parola *anno*), per essere successivamente adoperata come *littera notabilior* all'inizio di alcune formule o partizioni del testo e come iniziale dei nomi di persona, poi ancora a scandire l'*actum* e, infine, come iniziale dell'*invocatio* posta a chiusura del

²⁴ BAV, Vat. lat. 13490, n. 16. Le carte del monastero di S. Angelo di Ariano sono migrate nell'archivio di S. Sofia di Benevento nel XIV secolo, cfr. Massa (2014: 20-22; 2016b: 439).

testo (*amen*). Le forme minuscole iniziano ad essere sempre più frequenti nel testo dei documenti, a testimonianza di una lenta ma graduale evoluzione del sistema grafico locale. Lo stesso fenomeno è visibile, tra XI e XII secolo, anche nelle sottoscrizioni di alcuni testimoni, di alcuni giudici e in quelle di qualche notaio.

A partire dai primi anni del XII secolo e per i successivi cinquant'anni, si osservano poi, soprattutto in area irpina, beneventane veloci, dal tratteggio più deciso e quasi "stilizzato", caratterizzate da continui stacchi di penna, con ampi spazi tra una lettera e l'altra all'interno delle singole parole, mentre nello stesso periodo, in area beneventana i documenti iniziano ad essere redatti «con una scrittura di modulo tendenzialmente piccolo, dal *ductus* posato e dal tratteggio decisamente regolare, in cui l'intento calligrafico appare evidente.

Tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII i notai di questa regione adotteranno nuove modalità e abitudini grafiche e inizieranno ad utilizzare una scrittura minuscola di tipo carolino che sostituirà quasi completamente l'antica scrittura nella redazione degli atti notarili, determinando quel fenomeno che Petrucci ha definito «morte di una scrittura»²⁵.

Le tipologie documentarie della *cartula* e del *memoratorium* continuano ad essere utilizzate in età normanna per documentare i soliti schemi negoziali, pur con le inevitabili variazioni che riflettono l'evoluzione di una società in divenire, della quale il documento giuridico è una delle espressioni.

Una delle modifiche più rilevanti che investono il formulario dei documenti nel corso dell'XI secolo è quella relativa alla *defensio*, un'azione "*pro defensione*" che viene da lontano (C. 8. 44. 20), prevista nei capitoli di Liutprando (Liut. 43, 116) e ben attestata nelle carte longobarde a garanzia del trasferimento del possesso. Nella tradizione longobarda si prevedeva un impegno esplicito del dante causa a difendere in giudizio il possesso di un bene trasferito al destinatario con un atto di vendita, donazione o permuta, per respingere in giudizio eventuali pretese di terzi che intendessero spogliarlo del suo buon diritto. La formula è espressa con le varianti *antistare/inantestare*, a volte omesso o sostituito da *causare* o *contendere*, e *defensare*, quest'ultima in uso nell'Italia meridionale longobarda fin dagli anni Ottanta dell'VIII secolo, come attestato in una copia di XII secolo di una carta deperdita²⁶, documento

²⁵ Sul fenomeno del tramonto della scrittura beneventana, cfr. Petrucci (1992²: 101-103).

²⁶ BAV, Vat. Lat. 13491, n. 14b (aprile 784), ed. in Cuzzo / Esposito / Martin (2021: n. 7, 77-80).

che anticipa di circa vent'anni la cronologia proposta da Pier Silverio Leicht²⁷. In caso di mancata *defensio* era prevista per legge una pena pecuniaria stabilita tradizionalmente in misura pari al doppio del prezzo, ma quantificata spesso liberamente e valutata in *solidi constantinatti* o in *solidi aurei constantinatti boni*, ma anche in *solidi beneventani*; in alternativa ricorre l'obbligo alla restituzione in *ferquidum* del bene, previsto da Roth. 175 e Liut. 43.

Tuttavia, se è vero che l'esercizio della *defensio* ricade in capo all'*auctor*, giuridicamente vincolato, insieme all'eventuale coniuge e ai suoi eredi, ad *antestare et defendere* l'altro contraente *ab omnis hominibus ab omnique partibus secundum Langobardorum legem*, e «pronto a sottostare alle conseguenze della lite (...) nell'interesse del compratore»²⁸, è anche vero che in alcune carte di donazione, vendita e permuta si riscontra, congiuntamente alla tradizionale *defensio*, l'uso di una formula che prevede la possibilità, per il destinatario, di recarsi personalmente in giudizio a difendere il proprio possesso senza la presenza fisica del dante causa²⁹. La formula è elaborata liberamente dai vari notai in un dettato diversamente articolato in relazione al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti. Fermo restando il generico e tradizionale dovere del dante causa di *antestare et defendere* l'altro contraente³⁰, le carte hanno finora restituito tre eventuali ulteriori possibilità, a discrezione dell'avente causa, per procedere alla difesa del proprio diritto: 1) nel primo caso il destinatario dell'azione giuridica può esercitare personalmente il diritto alla *defensio* presentando in giudizio la cartula appena prodotta, nonché i *munimina* che testimoniano l'ininterrotto possesso e che il dante causa ha provveduto a trasferirgli insieme all'oggetto del negozio³¹; 2) nel secondo caso, che va a completare il primo, il destinatario

²⁷ Sulla penetrazione nella Penisola della formula della *defensio*, cfr. Tamassia (1904) e Leicht (1946), secondo il quale la *defensio* era penetrata nelle carte meridionali all'inizio del IX secolo. Al riguardo, cfr. Massa (2023c: 418-420).

²⁸ Cfr. Tamassia (1904: 820).

²⁹ Circa trent'anni fa, e poi ancora negli anni successivi, Vincenzo Matera aveva più volte rilevato in una carta di donazione redatta a Benevento nel gennaio 1038 la presenza di un diverso articolato della formula tradizionale della *defensio* e aveva affermato il carattere «sovvertitore» di tale «consuetudine locale, testimonianza, più che di uno scarto, di una rottura radicale con l'intera tradizione giuridica longobarda», cfr. Matera (1991: 397, e nt. 51; 2012: 343).

³⁰ Si veda, a titolo di esempio, la formula della *defensio* declinata tradizionalmente in una donazione del novembre 912: «repromittimus nos qui s(upra) Alaissi et Adelgrima coniux eius, et nos nostrosque colligamus heredes, tibi iam nominati domni Guaimarii principis et ad tuis heredibus, eadem nostra donatione ab o(m)nibus hominibus antistare et defendere» (AC, II, 5, in CDC, I, 131, pp. 167-169).

³¹ In una carta di vendita del marzo 968, si legge: «Igitur obligo me ego qui supra Andrea adque heredes meos obligo tibi nominati Andree, quam et ad tuis heredibus, iamdictum mea vinditione ab omnibus hominibus antistemus et defensemus secundum langobardorum legem. Da aliis vero hominibus sciatis exinde per vos auctori et defensori cum ista cartula et cum moniminas ipsas, que de ipsis rebus et casis sunt pertinentes adque continentes,

dell'azione giuridica può anche decidere di far ricadere sull'autore del negozio l'esercizio della *defensio* semplicemente restituendogli la cartula da presentare in giudizio³², opzione attestata nella documentazione fino a tutto il XII secolo³³; 3) nel terzo caso, che si ricorda qui solo per completezza poiché è attestato una sola volta nel 1092, il destinatario, che pur essendo in possesso della cartula non ha ricevuto dall'alienante i *munimina* che testimoniano l'ininterrotto possesso del bene (perché tali documenti sono detenuti in comune dal dante causa con parenti che possiedono quote di una proprietà indivisa), può recarsi dall'autore del negozio e farseli consegnare al fine di presentarli personalmente in giudizio, per poi restituirglieli dopo trenta giorni³⁴.

In base a quanto sopra delineato, il diritto acquisito dal destinatario del negozio parrebbe essere contenuto all'interno della cartula, che può essere alternativamente *ad legem ostensa* sia dal dante causa sia da colui che ha ricevuto il diritto sul bene, e che sembra costituire mezzo di prova sufficiente a provare non soltanto l'esistenza, ma anche la legittimità del negozio, indipendentemente dalla tradizionale presenza davanti al giudice dell'autore dell'azione giuridica documentata.

ut liceam te et tuos eredes per vos ipsi defensori essere et moniminas ipsas ad legem ostendere, et omnia exinde facere, sicut ego et meos heredes facere debuissimus» (AC, III, 5, in CDC, II/255, pp. 55-56).

³² Si veda il dettato di una carta di donazione dell'agosto 979: «Igitur autem obligamus nos qui supra Iohannes et Todora et nostris heredibus tibi eidem Ursi et ad tuis heredibus eadem nostra donatione sicut prelegitur per invitit illam vobis antistare et defendere debeamus ab omnibus hominibus ab omni partibus secundum legem et quando volueritis per vos ipsos inde fieri auctores et defensores potestatem habeatis ipsa mo ni mina ad legem ostendere et cum causatoribus exinde contendite et omnem definitionem inde facite, sicuti nos exinde facere debuimus et predicta nostra donatione per vos ipsos vobis defendite et securiter possidete, et quando volueritis ut nos autem illud vobis antistemus et defensemus remittite aput nos ante iudicem ipsa moniminas tales ut nos illam ad legem ostendere valeamus et nos nostrisque heredibus debeamus illud vobis antistare et defendere ab omnibus hominibus ab omni partibus, sicut supra promisimus et obligati sumus, et semper post finem factam debeamus remittere aput vos ipsa moniminas tales quales vos illas nobis dederitis per eadem obligata pena» (AMV, perg. 5, in CDV, I/7, pp. 26-29).

³³ Nelle carte di XI e XII secolo, viene anche specificata la scadenza entro la quale il dante causa dovrà presentarsi in giudizio per poi riconsegnare il documento al titolare del diritto, opzione che ricorre fino al 1127 (si vedano per es. CDC, IV/564, mar. 1034; CDV, II/149, nov. 1125; CDV, II/164, apr. 1127), sostituita poi nell'uso, come sembrerebbe, dalla precedente o dalla generale formulazione dell'obbligo di *antestare et defendere* assunto dall'alienante. Questa possibilità è stata messa in risalto da Vincenzo Matera in riferimento ad una carta di donazione rogata a Benevento nel 1038, ed è quella che più frequentemente ricorre nella documentazione segnalata dallo studioso in altri documenti prodotti a Benevento e Avellino tra XI e XII secolo, cfr. Matera (1991: 397, nt. 50).

³⁴ Cfr. CDV, I/86, feb. 1092: «... et quando volueritis per vos ipsis exinde fieri auctori vel defensori ... nos vero remittimus aput vos per omnes vices ipsa moniminas ex predicta rebus continentes et pertinentes, quod ad communem abeo cum supradictis germanis mei, ad abendum vos illam per dies triginta ad causandum cum vestris causatoribus et finem faciendum, et sic sciatis exinde per vos auctori et defensori ... et semper per post ipsi dies triginta finem facta remittite aput me vel aput meos heredes ipsas moniminas, quod nos vobis dederimus, sicut supra legitur, salbam talem qualem nos illas vobis dederimus».

Un altro caso in cui la prassi documentaria diviene il riflesso degli usi locali è quello delle *confinationes*, cioè delle descrizioni confinarie espresse nelle carte medievali che dispongono del trasferimento dei terreni e dei diritti accessori gravanti su di essi. Necessaria premessa per l'identificazione dei fondi erano le operazioni di delimitazione e terminazione dei possedimenti, pure se non abbiamo notizia di come queste si articolassero. I documenti riportano tuttavia le descrizioni spesso analitiche di questi fondi, finalizzate a identificare con la massima precisione il bene oggetto del negozio: si precisano i confini delle terre, se ne danno a volte le misure, espresse nei modi più diversi in dipendenza dall'*usus loci*, e si elencano le pertinenze insieme alle quali il bene sarà trasferito, come per esempio la tipologia e il numero delle piante coltivate. Emerge dalle carte uno sforzo costante teso a mitigare quella estrema incertezza dei confini che caratterizza il possesso della terra nel medioevo, sforzo che traspare dalla puntigliosa descrizione di una realtà territoriale composta da piccole proprietà contadine e fondi ecclesiastici, da segni artificiali come strade, vie poderali o cippi, o da elementi naturali come corsi d'acqua, valli, strapiombi, boschi e monti³⁵. I terreni si misurano *ad passum iustum* o *ad passos iustos*, *ad brachia ominum ostensa* o *ad brachia de iusta persona hominum et digiti estensa*, con la specificazione che *ipse passo abet quinque pedes et uncie duobus*, oppure che ogni *passus* è *pari a octo pedes*: si tratta chiaramente di unità di misura che non hanno una validità assoluta e che traggono origine da antiche consuetudini locali. Il "passo giusto", così come il "braccio giusto" è quello che non è né troppo corto né troppo lungo e non esisteva una lunghezza stabilita del piede, che più volte era detto equivalere alla larghezza del foglio di pergamena su cui era registrato l'atto giuridico che si stava stipulando, con misure che variavano da notaio a notaio: se ad Avellino per il notaio *Iaquintus* nel 993 «*talis est ipse pedes quantum ista cartula in capite abet latitudo*», cioè 211 mm, il secolo successivo per il notaio Sparano il piede è lungo «*quantum ista cartula in capite videtur esset lata*», cioè 340 mm.

Infine, percorrendo quel crinale sempre un po' sdruciolevole in cui si mescolano prassi e norma scritta, a volte in maniera inestricabile, vorrei provare ad allontanarmi di qualche secolo dall'età longobarda per osservare quanto certi comportamenti siano talmente radicati nel sentire comune da attraversare, sia pure con forme e formulari differenti, il trascorrere dei secoli. Due verbali di

³⁵ Massa (2015: 126-127).

età moderna attestano che nella seconda metà del XVII secolo l'archivio del monastero inizia ad essere considerato non soltanto parte integrante dell'abbazia, ma anche, insieme alle scritture che conserva, rappresentazione e garanzia dell'intero patrimonio monastico. Questa sua funzione è infatti chiaramente testimoniata nel processo verbale, redatto il 9 agosto 1653 dal notaio Geronimo Colle e oggi conservato presso l'Archivio Doria Pamphilj a Roma, che attesta la presa di possesso dell'abbazia da parte del cardinale Camillo Pamphilj Astalli, pochi giorni dopo esser stato nominato abate commendatario di S. Sofia (1653-1663)³⁶. Ciò che qui interessa è la descrizione della cerimonia compiuta dai delegati del cardinale, che iniziò il 1 agosto con la presa di possesso della chiesa, del monastero e del palazzo abbaziale e continuò per i 6 giorni successivi nei diversi feudi e possessi sofiani³⁷. Il 1° agosto Ottavio Roncioni, referendario apostolico e governatore di Benevento³⁸, compì per conto del cardinale Pamphilj Astalli e alla presenza di numerosi notabili della città, il rituale che avrebbe immesso il cardinale nel possesso del complesso monastico:

ambulando, deambulando, stando, sedendo, morando, ianuas et fenestras aperiendo, claudendo per singula membra intrando, exeundo locum Archivii Scripturarum Curie, et iurisd. nis illius et ubi Curia regi solet, videndo, aperiendo, claudendo, ambulando, sedendo, morando, scripturas tangendo, et claves omnes dicti Palatii Curie, Archivii, Carcerum, et iurisd. nis et aliorum membrarum penes se retinendo et faciendo omnes alios actos denotantes veram, realem, actualement, corporalem et pacificam possessionem.

Il possesso dell'abbazia viene così acquisito attraverso la consegna al rappresentante dell'abate degli oggetti che la rappresentano, tra i quali chiaramente le chiavi del palazzo, il locale in cui era conservato l'archivio e le scritture lì custodite, trasferite al nuovo *dominus, abbas et commendatarius*³⁹ attraverso una cerimonia di *traditio corporalis*, svoltasi alla presenza di molti testimoni e finalizzata ad acquisire la *possessio* incontrastata (*pacifica*) e completa, in quanto relativa sia all'*animus possidendi (vera)*, sia all'aspetto materiale della *res (factualis)*. E nei cinque giorni successivi questo rituale prosegue nelle terre di pertinenza dell'abbazia: nei registri non è scritto nulla al riguardo, ma possiamo agevolmente immaginare che qualcosa di simile sia accaduto anche nelle chiese e nei fondi dipendenti dal monastero, più o meno

³⁶ Sull'argomento, Massa (2016b: 443 ss.).

³⁷ La procura rilasciata ai rappresentanti del cardinale è del 12 luglio 1653 ed è redatta da Iacobus Simoncelli Curie Causarum Camere Apostolicę notarius, ADP, sc. 1, b. 11, tomo L, parte I, fol. 182r-191v.

³⁸ Weber (1994: 142).

³⁹ ADP, sc. 1, b. 11, tomo L, parte I, fol. 183r.

lontani da Benevento, di cui il cardinale Pamphilj Astalli doveva egualmente prendere possesso.

A dimostrazione che questo appena citato non fu un episodio isolato, cinquant'anni dopo, in un pubblico strumento dell'8 febbraio 1708⁴⁰, conservato in forma di opuscolo presso l'Archivio di S. Pietro in Vincoli a Roma e pubblicato nel 1733 nel *Bullarium* dei Canonici Regolari della Congregazione del SS.mo Salvatore, l'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, il futuro papa Benedetto XIII, in qualità di abate commendatario di S. Sofia, descrive minutamente lo stato della canonica in una narrazione 'visiva' che coinvolge sorprendentemente il lettore, dandogli quasi l'impressione di gironzolare per il chiostro e di entrare negli ambienti del piano terra del monastero, come la stalla, il giardino, i magazzini, il refettorio e la cucina, per poi salire al piano superiore attraverso una «scala minore (...) composta da diecinove gradini di pietra, fatta anche a volta, intonacata e biancheggiata», e giungere nelle stanze del dormitorio, alla fine del quale si entra nel «loggione coverto» che affaccia da un lato anche sul chiostro. È questo il piano in cui si trova la stanza dell'archivio, «fatta a volto finto, intonacato e biancheggiato, come sopra, col pavimento di mattoni» e la «stanza de' luoghi comuni, solarziata e lastricata».

Questa descrizione "visiva" della canonica consente qualche riflessione circa la funzione giuridica dello scritto che la contiene. Anche questo documento attesta infatti la consegna dell'abbazia di S. Sofia da parte dell'arcivescovo Orsini (che agisce però in questo frangente in qualità di abate commendatario) all'abate Alessandrini della Congregazione dei Canonici Regolari, che si impegna formalmente, mediante il giuramento formulato toccandosi il petto, secondo il costume proprio degli ecclesiastici, a custodire la chiesa e il monastero, a conservare i locali nello stato in cui si trovano e a destinare ogni anno 300 ducati per i lavori necessari alle riparazioni dell'abbazia. Il canonico P. Santoro, il notaio che redige il documento «a futura memoria», dichiara espressamente che alla presenza sua e di altri testimoni,

si è fatta la descrizione minuta, tanto di esso monistero quanto della chiesa, mediante l'accesso personale in ciascun luogo [...], e detto p. abate Alessandrini [...] ha dichiarato di aver ricevuto detto monistero e chiesa nello stato e forma descritti in sua presenza, ed ha obbligato sé e i suoi successori in forma della R.C.A. con tutte le clausole necessarie ed opportune, e col

⁴⁰ Il documento è pubblicato nel *Bullarium Canoniorum* (1733: 262-269) e se ne conserva una versione a stampa in forma di opuscolo presso l'Archivio di S. Pietro in Vincoli (ASPIV, A43). Per un'edizione più recente. cfr. Basile (1970: 206-213).

giuramento in forma, tacto pectore, more sacerdotali etc., di mantenere, tanto detto Monistero quanto la sua Chiesa nello stato e forma come sopra a lui consignati, e di riparargli tante volte quante bisognerà.

Come già accaduto poco più di cinquant'anni prima, il possesso dell'abbazia viene così trasferito al p. Alessandrini con una rituale cerimonia pubblica che si svolge mediante la "recita" di formule contrattuali e visitando in processione tutti i locali e gli edifici del complesso abbaziale, in un lungo percorso documentato con ricchezza di dettagli: "simboli" a tutti gli effetti necessari e funzionali all'assunzione del possesso e rappresentazione degli obblighi che quel possesso comporta⁴¹.

Cerimonie come questa sono attestate da numerose fonti in tutto il territorio italiano e come tutti i rituali si svolgono di fronte a un nutrito consesso di persone. L'antica *traditio corporalis* di età romana (C. 2.3.20) ha attraversato i secoli antichi, sposando nel tempo modifiche ed eccezioni adottate nell'agire quotidiano e confluite nella pratica giuridica e documentaria. Se intendiamo la prassi non come «deformazione e degenerazione del diritto ufficiale, ma come diritto nato dall'esperienza di tutti i giorni (...) che si esprime in forme più sciolte e consone ai nuovi bisogni», come scriveva Francesco Calasso, nonché come «costante dinamica (...) che penetra e informa (...) la prassi dei tribunali e quella negoziale», per usare una definizione di Giovanna Nicolaj⁴², possiamo intuirne il ruolo attivo e vivifico nell'esperienza giuridica di una società che si muove comunque nel solco di tradizioni ben radicate. Nel rituale appena descritto si fondono gli elementi delle antiche *traditio symbolica* e *traditio brevi manu* di età romana, quando il trasferimento di un bene *inter vivos*, tra le altre modalità di acquisto a titolo derivativo, poteva concretizzarsi in un atto non formale che veniva posto in essere, ovviamente davanti a testimoni, attraverso la consegna materiale della cosa e l'acquisizione immediata del possesso. Questo atto materiale continua ad essere compiuto per secoli, attraversando l'età arcaica e quella classica, si reinterpreta nelle età del tardo-antico e del medioevo, che la legano al costituito possessorio e sostituiscono la consegna del bene con quella delle chiavi o di altri oggetti, come il documento scritto⁴³. Si arriva così all'età moderna, passando per la riscoperta del *Corpus Iuris* e quindi della norma scritta, che si fa architetto e interprete del nuovo

⁴¹ Sull'argomento, cfr. Massa (2016a: 35-37).

⁴² Calasso (1954: 65); Nicolaj (1996: 155-156).

⁴³ L'argomento è tra i più controversi e dibattuti dagli storici del diritto e dai diplomatisti fin dall'Ottocento; per la bibliografia in argomento, si rinvia a Nicolaj (1986: 65-67).

diritto civile e del diritto canonico. Così prima negli *Ordines Romani*, che dalla fine del VII secolo tramandavano le norme delle azioni liturgiche presiedute dai pontefici romani, e successivamente nel *Caeremoniale episcoporum*, pubblicato da papa Clemente VIII nell'anno 1600 e più volte aggiornato nel corso dei secoli, continua a essere attestato il rituale della *traditio* simbolica⁴⁴. Di questa cerimonia oggi rimane solo il ricordo nei capitoli in cui si fissa la liturgia da seguire per la “presa di possesso della diocesi” (artt. 1138-1140) e “l'accoglienza del vescovo nella sua Chiesa cattedrale” (artt. 1141-1148): qui c'è ancora il rito della processione di ingresso del vescovo nella sua Chiesa Cattedrale, l'esibizione e la lettura della lettera apostolica di nomina, e dopo l'acclamazione del popolo, l'invito al vescovo, da parte del metropolita, a sedere sulla cattedra, atto iconico che rievoca e simboleggia l'antica *traditio*, a ricordo di una celebrazione solenne, sentita *ab antiquo* come necessaria e giuridicamente vincolante.

Abbreviazioni

AC = Cava de' Tirreni, Archivio della Badia della S.ma Trinità.

ADP = Roma, Archivio Doria Pamphilj.

AMC = Montecassino, Archivio dell'Abbazia di S. Benedetto.

AMV = Mercogliano, Archivio dell'Abbazia di Montevergine.

Annales = Bertolini, Ottorino (a cura di) (1923), «*Annales Beneventani*. Contributo allo studio delle fonti per la storia dell'Italia meridionale nei secoli IX-XII. [In appendice] Una nuova edizione degli *Annales Beneventani* e del *Catalogus Beneventanus Sanctae Sophiae*», *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio evo e Archivio Muratoriano*, 42, pp. 1-163.

API, VII = Cencetti, Giorgio *et alii* (a cura di) (1974), *Archivio paleografico italiano*, fondato da Ernesto Monaci, vol. VII, *Miscellaneo*, Roma (ristampa in eliotipia dell'edizione 1906-1929).

ASA = Frascati, Archivio Storico Aldobrandini (fondo Documenti storici, Abbadie).

ASPB = Benevento, Museo del Sannio – Archivio storico provinciale.

ASPIV = Roma, Archivio di S. Pietro in Vincoli.

BAV = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana.

CDC, I = Morcaldi, Michael / Schiani, Mauro / De Stephano, Sylvano (curantibus) (1873), *Codex Diplomaticus Cavensis*, I, (792-960), Napoli, Hoepli.

CDC, II = Morcaldi, Michael / Schiani, Mauro / De Stephano, Sylvano (curantibus) (1875), *Codex Diplomaticus Cavensis*, II, (983-993), Napoli, Hoepli.

⁴⁴ Come si legge nell'Introduzione del *Cerimoniale dei vescovi* pubblicato con decreto di papa Giovanni Paolo II, il volume contiene i «riti che devono essere compiuti dal vescovo, in modo tale però che possano essere salvaguardate le tradizioni e le esigenze proprie dei vari luoghi».

- CDC, IV = Morcaldi, Michaelae / Schiani, Mauro / De Stephano, Sylvano (curantibus) (1877), *Codex Diplomaticus Cavensis*, IV, (1001-1018), Napoli, Hoepli.
- CDL, V = Zielinski, Herbert (a cura di) (1986), *Codice Diplomatico Longobardo*, V, *Le chartae dei ducati di Spoleto e Benevento*, Roma, Istituto Storico Italiano (Fonti per la Storia d'Italia, 66).
- CDV, I = Tropeano, Placido Mario (a cura di) (1977), *Codice Diplomatico Verginiano*, I, Montevergine, Padri Benedettini di Montevergine.
- CDV, II = Tropeano, Placido Mario (a cura di) (1978), *Codice Diplomatico Verginiano*, II, Montevergine, Padri Benedettini di Montevergine.
- CDV, IV = Tropeano, Placido Mario (a cura di) (1980), *Codice Diplomatico Verginiano*, IV, Montevergine, Padri Benedettini di Montevergine.
- Chron. Vult.* = Federici, Vincenzo (a cura di) (1925), *Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni*, I, Roma, Istituto Storico Italiano (Fonti per la storia d'Italia, 58-60).
- CSS = Martin, Jean-Marie (a cura di) (2000), *Chronicon Sanctae Sophiae* (cod. Vat. Lat. 4939), I-II, con uno studio sull'apparato decorativo di Giulia Orofino, Roma, Istituto Storico Italiano (Fonti per la storia dell'Italia medievale. *Rerum Italicarum Scriptores*, 3).
- RNAM = Spinelli, Antonio *et alii* (1845), *Regii Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata*, I (703 - 947), Neapoli, ex Regia Typographia.
- RPD = Martin, Jean-Marie *et alii* (a cura di) (2015), *Registrum Petri Diaconi* (Montecassino, *Archivio dell'Abbazia*, Reg. 3), I-IV, Roma, Istituto Storico Italiano (Fonti per la Storia d'Italia medievale. *Antiquitates*, 45).

Bibliografia

- Basile, Salvatore (1970), «Restauri settecenteschi a Benevento (1714-1716)», *Samnium*, 43 (3-4), pp. 183-213.
- Bertolini, Paolo (2002), «*Actum Beneventi*». *Documentazione e notariato nell'Italia meridionale longobarda (secoli VIII-IX)*, Milano, Giuffrè (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 9).
- Blühme, Friedrich (ed.) (1868), *Edictus Langobardorum*, in Pertz, Georgius Heinricus (ed.), *Monumenta Germaniae Historica, Legum*, IV, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, pp. 1-225.
- Brown, Virginia (2001), «New documents at Rieti for the monasteries of San Benedetto ad Xenodochium and Santa Sofia in ninth-century Benevento», *Mediaeval Studies*, 63, pp. 337-351.
- Bullarium Canonorum Regularium Congregationis Sanctissimi Salvatoris...* (1733), Romae, Typis Reverendae Camerae Apostolicae.
- Caeremoniale Episcoporum* (2008). Ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum. Editio typica, reimpressio emendata, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
- Calasso, Francesco (1954), *Medioevo del diritto*, I. *Le fonti*, Roma, Giuffrè.
- Caravale, Mario (1994), «Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva», in D'Oria, Filippo (a cura di), *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*, Atti del Convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e

- diplomatisti (Napoli, Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), Salerno, Carlone, pp. 333-358 (Cultura scritta e memoria storica. Studi di Paleografia Diplomatica Archivistica, 1).
- Cordasco, Pasquale (1997), «I centri di cultura notarile», in *Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle dodicesime giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1995), Bari, Dedalo, pp. 231-246.
- Cordasco, Pasquale (1999), «Il notariato in età normanno-sveva: alcune osservazioni», in *Mezzogiorno – Federico II – Mezzogiorno*, Atti del Convegno internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Potenza - Avigliano - Castel Lagopesole - Melfi, 18-23 ottobre 1994), Roma, De Luca, pp. 99-118.
- Cuozzo, Errico / Esposito, Laura / Martin, Jean-Marie (a cura di) (2017), *I più antichi documenti di Ariano dai Longobardi agli Svevi (777-1264)*, Ariano Irpino, Centro europeo di studi normanni.
- Cuozzo, Errico / Esposito, Laura / Martin, Jean-Marie (a cura di) (2021), *Le pergamene del monastero di Santa Sofia di Benevento (762-1067)*, I, Roma, École française de Rome / Centro europeo di Studi normanni (Sources et documents, 12/1 - Medievalia, 11/1).
- Esposito, Laura (2016), «“Ariano sacra” nei suoi più antichi documenti (secc. X-XIII)», in Martin, Jean-Marie / Alaggio, Rosanna (a cura di), *Quei maledetti Normanni. Studi offerti a Errico Cuozzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici*, cur., I, Ariano Irpino, Centro europeo di studi normanni, pp. 401-438.
- Galasso, Elio (1967), «Caratteri paleografici e diplomatici dell'atto privato a Capua e a Benevento prima del secolo XI», in *Il contributo dell'archidiocesi di Capua alla vita religiosa e culturale del Meridione*, Atti del Convegno Nazionale di Studi storici promosso dalla Società di Storia Patria di Terra di Lavoro (Capua, Caserta, S. Maria C.V., 26-31 ottobre 1966), Roma, De Luca, pp. 291-317.
- Girgensohn, Dieter (1967), «Documenti beneventani inediti del secolo XII», *Samnium*, 40 (4), pp. 262-317.
- Leicht, Pier Silverio (1946), «*Antestare et defendere*: note sull'elaborazione della formula documentaria della *defensio* nell'età longobarda», in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 635-645.
- Loré, Vito (2017), «Monasteri, re e duchi: modelli di relazione fra VIII e X secolo», in *Monachesimi d'Oriente e d'Occidente nell'alto Medioevo*, Settimane di Studi della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 64 (Spoleto, 31 marzo - 6 aprile 2016), Spoleto, Fondazione CISAM, pp. 947-988.
- Loré, Vito (2021), «I diplomi di Arechi II, Montecassino e un monastero doppio. Sulla storia di S. Sofia di Benevento nei secoli VIII e IX», in Mucciarelli Roberta / Pellegrini, Michele (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinini*, I, Arcidosso (GR), Effigi (Nuovi Saggi, 63), pp. 34-54.
- Loud, Graham A. (1991a), «Monarchy and monastery in the Mezzogiorno: the abbey of St. Sophia, Benevento and the Staufens», *Papers of the British School at Rome*, 59, pp. 284-318.
- Loud, Graham A. (1991b), «The Abbots of St. Sophia, Benevento in the Eleventh Century», *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 71, pp. 1-13.
- Loud, Graham A. (1991c), «The Medieval Records of the Monastery of St Sophia, Benevento», *Archives*, 19, pp. 364-373.

- Loud, Graham A. (1997), «A Lombard Abbey in a Norman World: St Sophia, Benevento, 1050-1200», *Anglo Norman Studies*, 19, pp. 273-306.
- Magistrale, Francesco (1984), *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari, Grafica Bigiemme (Società di Storia Patria per la Puglia-Documenti e monografie, 48).
- Magistrale, Francesco (1991), «Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda», in Vitolo, Giovanni / Mottola, Francesco (a cura di), *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990), Cava, Badia di Cava, pp. 257-272 (Acta Cavensia, 1).
- Magistrale, Francesco (2003), «La documentazione privata nei ducati di Spoleto e Benevento: caratteri e scrittori», in *I longobardi dei Ducati di Spoleto e Benevento*. Atti del XVI Congresso Internazionale del Centro Italiano Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002 - Benevento, 24-27 ottobre 2002), I, Spoleto, CISAM, pp. 507-544.
- Massa, Paola (2010), «Prassi giuridica e pratiche di documentazione in carte inedite di Ariano Irpino dall'XI e XII secolo», *Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari*, 24, pp. 7-26.
- Massa, Paola (2012), «Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino (X-XII secolo)», *Scrineum Rivista*, 9, pp. 5-86, <https://oajournals.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/8804>.
- Massa, Paola (2014), «Vivere secundum Langnobarorum legem ad Ariano Irpino tra X e XII secolo», *Scrineum Rivista*, 11, pp. 1-124, <https://oajournals.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/8817>.
- Massa, Paola (2015), «Cadastral Records ante litteram? Suggestions from the *Catalogus Baronum* and the *confinationes* of Southern Norman Italy notarial documents», in Benedetti, Benedetto et alii (eds.), *Cartography and cadastral maps. Visions from the past for a vision of our future*, Pisa, Edizioni della Normale, pp. 121-135.
- Massa, Paola (2016a), «Fonti inedite per la storia dell'abbazia di S. Sofia di Benevento e dei suoi abati commendatari», *Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari*, 30, pp. 25-58.
- Massa, Paola (2016b), «L'archivio dell'abbazia di S. Sofia di Benevento», *Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde*, 62, pp. 433-466.
- Massa, Paola (2017), *Gli antichi archivi del Sannio e dell'Irpinia. Viaggio attraverso le carte di VIII-XII secolo*, I-II, Tesi di dottorato non pubblicata, Roma, Sapienza Università di Roma.
- Massa, Paola (2019), «I documenti privati dell'abbazia di S. Maria della Grotta: schemi e funzioni nella prassi notarile (secoli XI-XIII)», *Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari*, 33, pp. 25-60.
- Massa, Paola (2023a), «Dei monasteri e di altre chiese. Note diplomatico-archivistiche nelle carte beneventane e irpine di VIII-XII secolo», *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 103, pp. 121-166.
- Massa, Paola (2023b), «Benevento: un particolarismo archivistico», *Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari*, 37, pp. 27-55.
- Massa, Paola (2023c), «Tra Benevento e Avellino: il X secolo nelle carte del principato longobardo di Benevento», *Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde*, 69, pp. 407-466.

- Matera, Vincenzo (1984-1985), *Le più antiche carte del monastero di S. Sofia di Benevento. Codice Vaticano latino 13491 (aa. 784-1300). Saggio di edizione*, Tesi di laurea, Roma, Università degli studi La Sapienza.
- Matera, Vincenzo (1991), «Minima diplomatica. Per l'edizione delle più antiche carte dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento (secolo VIII-XI)», in Vitolo, Giovanni / Mottola, Francesco (a cura di), *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990), Cava, Badia di Cava, pp. 383-398.
- Matera, Vincenzo (1997), «Una formula notarile d'area beneventana del secolo XI», *Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari*, 11, pp. 71-77.
- Matera, Vincenzo (2008), «Due documenti inediti italo-meridionali nell'archivio Aldobrandini di Frascati», in Mazzon, Antonella (a cura di), *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Sanfilippo*, Roma, Istituto Storico Italiano (Nuovi studi storici, 76), pp. 607-662.
- Matera, Vincenzo (2012), «Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII», in De Gregorio, Giuseppe / Galante, Maria (a cura di), *La produzione scritta, tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*, Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Fisciano, Salerno, 28-30 settembre 2009), Spoleto, CISAM, pp. 337-357.
- Nicolaj, Giovanna (1986), «Divagazioni intorno al notaio medievale. "Ma come davvero sia stato, nessuno, nessuno sa dire"», *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*, XVII Congresso internazionale del notariato italiano - Forum (Firenze, 5 ottobre 1984), Milano, Giuffrè, pp. 47-67, rist. in Ead., *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, Mantegna, Cristina (a cura di) (2013), Dietikon-Zürich, Urs Graf Verlag, pp. 16-25.
- Nicolaj, Giovanna (1989), «Documento privato e notariato: le origini», in *Notariado público y documento privado. De los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso internacional de Diplomática (Valencia, 1986), Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport (Papers i documents, 7), pp. 973-990, rist. in Ead., *Storie di documenti. Storie di libri*, cit., pp. 38-44.
- Nicolaj, Giovanna (1991), *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè (Ius nostrum, 19).
- Nicolaj, Giovanna (1996), «Il documento privato italiano nell'alto medioevo», in Scalon, Cesare (a cura di), *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Civiale del Friuli (UD), 5-7 ottobre 1994), Udine, Forum, pp. 153-198, rist. in Ead., *Storie di documenti. Storie di libri*, cit., pp. 60-83.
- Nicolaj, Giovanna (1998), «Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo», *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto, CISAM (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 45), pp. 953-984, rist. in Ead., *Storie di documenti. Storie di libri*, cit., pp. 84-98.
- Nicolaj, Giovanna (2007), *Lezioni di diplomatica generale*. I, *Istituzioni*, Roma, Bulzoni.
- Petrucchi, Armando (1992²), *Breve storia della scrittura latina*, Roma, Jouvence.
- Pratesi, Alessandro (1983), «Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato», in *Studi*

- in onore di Leopoldo Sandri*, III, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 98. Saggi, 1), pp. 759-772, rist. in Id. (1992), *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma, Società della Biblioteca Vallicelliana (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 35), pp. 521-535.
- Pratesi, Alessandro (1987), «Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia», in Bel-lomo, Manlio (a cura di), *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*. II, Catania, pp. 137-168 (Studi e ricerche dei "Quaderni catanesi", 8), rist. in Id., *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, cit., pp. 235-265.
- Pratesi, Alessandro (1989), «Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva, *Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali*, 17, pp. 318-326, rist. in Id. (1992), *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, cit., pp. 285-296.
- Pratesi, Alessandro (1994), «L'eredità longobarda nel documento latino di età normanno-sveva», in D'Oria, Filippo (a cura di), *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*, Atti del convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), Salerno, Laveglia&Carlone, pp. 271-278, stampa anticipata in Id., *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, cit., pp. 439-448.
- Tamassia, Nino (1904), «La *defensio* nei documenti medievali italiani», *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 72, pp. 449-480, rist. in Checchini, Aldo (a cura di) (1969), *Scritti di storia giuridica, pubblicati a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova*, III, Padova, CEDAM, pp. 799-824.
- Weber, Christoph (a cura di) (1994), *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 7).
- Zazo, Alfredo (1964), «Chiese feudi e possessi della badia benedettina di Santa Sofia di Benevento nel sec. XIV», *Samnium*, 37, pp. 1-67.
- Zazo, Alfredo (1956), «I beni della badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo», *Samnium*, 29 (3), pp. 131-155.
- Zazo, Alfredo (1959a), «Le chiese parrocchiali di Benevento del XII-XIV secolo», *Samnium*, 32 (1-2), pp. 60-83.
- Zazo, Alfredo (1959b), «Professioni, arti e mestieri in Benevento nei secoli XII-XIV», *Samnium*, 32 (3-4), pp. 121-177.
- Zornetta, Giulia (2019), «Il monastero femminile di Santa Sofia di Benevento. Ambizioni e limiti di un progetto politico e familiare nell'Italia meridionale longobarda (secoli VIII-IX)», in West-Harling, Veronica (a cura di), *Il monachesimo femminile in Italia nei secoli VIII-IX: famiglia, potere memoria, Reti Medievali Rivista*, 20 (1), pp. 541-566.
- Zornetta, Giulia (2020), *Italia meridionale longobarda. competizione, conflitto e potere politico a Benevento (secoli VIII-IX)*, Roma, Viella.